



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

- SEDE DI PALERMO -

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 16.12.2025

OGGETTO: affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) mediante Trattativa Diretta sul M.E.P.A. del servizio di gestione rifiuti - diminuzione delle prestazioni nei limiti del quinto d'obbligo.

CIG: B927A5B0D9

Il Responsabile Unico del Progetto

VISTA la Determinazione di affidamento del servizio in oggetto n. 50 del 19.11.2025 pubblicata in pari data e s.m.i.;

PRESO ATTO che in data 19.11.2025 veniva stipulato tra questa Amministrazione e la società L'Ammiraglia Recuperi Ambientali un contratto d'appalto (NG 5815821) per il servizio di gestione rifiuti del valore netto di € 6.250,00, oltre iva;

CONSIDERATO che, con riferimento all'appalto in questione, è stata redatta, in data 15.12.2025, perizia suppletiva da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, Sig.ra Antonella Colli, in quanto, a fronte di esigenze sopravvenute in corso di esecuzione e rappresentate dall'operatore economico, che impediscono l'esecuzione del servizio, limitatamente al materiale identificato come "bombola argon", si rende necessario ridurne il valore, deducendone la prestazione corrispondente, pari ad € 800,00 netti, oltre iva;

CONSIDERATO che l'operatore economico ha pressoché svolto integralmente il servizio affidato;

VISTO il parere MIT nr. 3116/2024, laddove indica che l'istituto del quinto d'obbligo può assumere, tra le altre, la forma di opzione prevista dall'art. 120, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, purché espressamente inserito come clausola nella documentazione contrattuale ed indicato nell'importo della procedura di affidamento;

VISTO il parere MIT nr. 2918/2024 che, nell'ipotesi summenzionata, indica comunque il ricorso alla procedura prevista dall'art. 5, co. 6, Allegato II.14 al D., Lgs. 36/2023 (perizia suppletiva del DEC);

VISTO l'art. 9 delle Condizioni Generali dell'affidamento in oggetto che prevede espressamente che *“Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Operatore Economico sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

CONSIDERATO che il valore della procedura consente l'applicazione dell'istituto del quinto d'obbligo, come opzione ex art. 120, co. 1, lett a), in diminuzione;

RILEVATO che la quantificazione economica della diminuzione è pari ad € 800,00 netti (€ 976,00 con iva) e rientra nell'ambito del quinto (calcolato sul valore netto dell'affidamento di € 6.250,00) potendosi connotare, peraltro, quale modifica non sostanziale del contratto;

RILEVATO che il costo dell'affidamento risulta così rideterminato in € 5.450,00 (euro cinquemilaquattrocentocinquanta/00) oltre iva per € 1.199,00 (euro millecentonovantanove/00) per un totale complessivo di € 6.649,00 (euro seimilaseicentoquarantanove/00);

VISTA la regolarità del DURC INAIL 50865723 con scadenza al 27.01.2026;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi sul cap. 2302, “Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfezione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi “voce “Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali (toner ecc ..)” – spesa discrezionale dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali per il corrente esercizio finanziario per l'affidamento in oggetto;

Per quanto sopra,

PROPONE

1. Di approvare la perizia suppletiva del Direttore dell'esecuzione del Contratto, Sig.ra Antonella Colli del giorno 15.12.2025, per le motivazioni ed il profilo economico ivi indicato;

2. Di diminuire il valore del servizio, avvalendosi della clausola del quinto d'obbligo, la misura dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti complessivo di € 976,00 (iva inclusa). Il costo dell'affidamento risulta così rideterminato in € 5.450,00 (euro cinquemilaquattrocentocinquanta/00) oltre iva per € 1.199,00 (euro millecentonovantanove/00) per un totale complessivo di € 6.649,00 (euro seimilaseicentoquarantanove/00);

3. di dare atto, pertanto, che il valore rideterminato per il servizio in oggetto, ammonta ad € 6.774,00 (€ 6.649,00 valore lordo affidamento ed € 125,00 per incentivo funzioni tecniche) e che tale valore troverà rispettivamente imputazione ed accantonamento sul cap. 2302, “Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfezione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi “voce “Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali (toner ecc ..)”, “spesa discrezionale” dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali per il corrente esercizio finanziario;

4. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Progetto

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Accertata la regolarità dell'istruttoria proposta;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Vista la normativa citata nel documento istruttorio;

Ritenuta la propria competenza ad adottare l'atto;

Dato atto di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e dispositivo e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

Il Segretario Generale